

STATUTO "FONDAZIONE CAMBIANO E.T.S."

A
N. 31637 del Repertorio
E. 11239 della raccolta

Art. 1 - Costituzione

1.1] Il 20 aprile 1884 nasce la Cassa Cooperativa di Prestiti, fondata a Cambiano su iniziativa di un gruppo di ventuno cittadini. Fin dalle origini l'istituto si caratterizza per una gestione etica e responsabile del risparmio, che si pone al servizio della comunità. Il 1° gennaio 2017, l'istituto compie un importante passo evolutivo, diventando Banca Cambiano 1884 S.p.A. Parallelamente, l'attività cooperativa a mutualità prevalente viene trasferita a Ente Cambiano S.c.p.A., un'organizzazione dedicata alla promozione di progetti e iniziative per il progresso sociale ed economico del territorio, con particolare attenzione ai propri soci.

1.2] Ente Cambiano S.c.p.A. a seguito dell'entrata in vigore della normativa sul Terzo Settore, si pone come promotore di un nuovo soggetto con personalità giuridica, con la finalità di potenziare le iniziative culturali, artistiche e formative, integrandole con politiche ispirate agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, approvata all'unanimità dai Paesi membri delle Nazioni Unite. Questo con la finalità di contribuire in modo ancora più attivo all'evoluzione socio-culturale del proprio territorio e costruire un futuro più sostenibile e inclusivo, in linea con le sfide globali e i bisogni della comunità locale.

1.3] In considerazione di tutto quanto sopra, viene costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "C.T.S.") la fondazione denominata "**FONDAZIONE CAMBIANO E.T.S.**" (d'ora innanzi la "**Fondazione**").

1.4] La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi lo "**Statuto**"), dal C.T.S., dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi la "**Normativa Applicabile**").

1.5] Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio nazionale, nonché all'estero.

Art. 2 - Sede - Delegazioni ed uffici

2.1] La Fondazione ha sede legale in Castelfiorentino (Fi).

2.2] Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, delegazioni, uffici direzionali e operativi, filiali e succursali, agenzie, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

2.3] Le attività della Fondazione, strumentali alle sue finalità, potranno svolgersi sia in Italia che all'estero. Il trasferimento della sede principale nell'ambito dello stesso comune non comporterà una modifica statutaria, ma avrà effetto verso i terzi solo a decorrere dall'avvenuta iscrizione nel RUNTS.

Art. 3 - Scopi

3.1] La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di pubblica utilità sociale nei settori e per gli scopi di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), e), f), i), k), l) e p) del C.T.S. La Fondazione, nella progettazione e svolgimento delle proprie iniziative, si pone l'obiettivo di tendere alla progressiva autosufficienza e sostenibilità economica in modo da consentire che l'attività di ricerca di eventuali donatori futuri (in accordo con quanto indicato all'art. 4.2) divenga, nel tempo, accessoria e non determinante per l'attuazione dei propri scopi.

La Fondazione al fine di realizzare e sviluppare un elevato standard di attività culturali e servizi in favore di tutta la collettività e dei residenti, si propone di svolgere in via esclusiva e principale, attraverso una gestione connotata da un esteso rapporto con il territorio, la massima valorizzazione, promozione, gestione, ed adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del complesso immobiliare denominato "CAMBIO Centro Culturale" e dei relativi beni culturali e artistici ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, al fine di collocare il complesso medesimo nel sistema di relazioni con le altre istituzioni locali, nazionali ed estere e nel ruolo di effettivo luogo di programmazione, fruizione, indirizzo e coordinamento delle attività artistico-culturali in tutte le sue espressioni.

La Fondazione persegue, altresì, la tutela dei beni culturali ed artistici, nonché la diffusione della cultura e dell'arte anche, ma non solo, attraverso attività museale, espositiva, divulgativa, di ricerca, di elaborazione, di produzione, di comunicazione e didattica e di formazione da svolgersi presso la propria

Pedro Nijmi Grazia Inna Colucci Eppur la vita

sede, all'interno di "CAMBIO Centro Culturale" ed ovunque sarà ritenuto più opportuno, anche al di fuori del territorio italiano

La Fondazione mira, inoltre, ad essere uno strumento di espressione e comunicazione dell'immagine di Castelfiorentino nel mondo, al fine di costruire un'opportunità di sviluppo economico, sociale, civile e culturale per l'intero territorio di Castelfiorentino e della Toscana.

3.2] A tali fini, la Fondazione:

- persegue l'acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione e valorizzazione di "CAMBIO Centro Culturale" e dei relativi beni culturali ed artistici conferiti e gestiti;
- organizza, nei settori scientifici di competenza, mostre, eventi culturali, spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri e scambi culturali, nonché studi, ricerche, iniziative scientifico-culturali, attività didattiche e divulgative, produzioni anche in collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche o private del territorio, nazionali ed internazionali, nonché con organi competenti per il turismo, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i destinatari dell'attività della Fondazione, gli organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico tutto;
- promuove la crescita culturale della comunità locale allo scopo di contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio;
- realizza un polo culturale, che amplifichi il suo raggio di azione alle altre realtà del territorio e sia di riferimento per azioni coordinate di sviluppo su base culturale;
- stimola e sostiene l'innovazione culturale e la creatività che abbiano anche attinenza con la storia e la tradizione del territorio di riferimento, favorendo e facilitando il diritto alla cultura e la partecipazione di tutti i cittadini, promuovendo la crescita di una città creativa e interculturale;
- promuove la cultura, l'arte antica, l'arte moderna ed ogni forma di arte contemporanea ed i linguaggi ad essa collegati;
- promuove la cultura e l'arte come strumento di benessere e di qualità della vita, di sostenibilità sociale ed ambientale, di orientamento professionale e di formazione continua; promuove attività di ricerca, anche di tipo scientifico, nell'ambito dei propri fini statuari; ha il compito di rappresentare in Italia e all'estero un polo di eccellenza della creatività artistica, in continuità con la grande tradizione della città;
- facilita contatti e scambi tra patrimoni di conoscenza, competenza e talenti di città diverse, tra le quali la cultura e l'arte, in particolare, possono essere fattore di scambio reciproco, di comprensione, di divulgazione, di promozione, di tolleranza e di mediazione tra conflitti culturali
- promuove una programmazione culturale, coordinandola e finalizzandola alla realizzazione di reti nazionali ed internazionali tra istituzioni ed altri soggetti pubblici e privati;
- organizza e gestisce attività turistiche di interesse sociale e culturale o religioso, aventi la finalità di promuovere la conoscenza del territorio e della sua cultura e la sua storia;
- svolge attività formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ed all'inclusione sociale.

3.3] La Fondazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può svolgere altre diverse attività, anche commerciali e produttive, purché queste siano secondarie, strumentali, accessorie e connesse a quelle di interesse generale, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6 C.T.S.

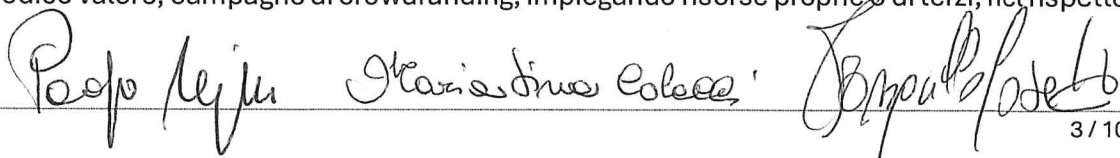
Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

4.1] La Fondazione, nei limiti consentiti dalla normativa di settore, ai sensi dell'art. 6 del C.T.S., può inoltre, nell'esclusivo interesse della Fondazione, svolgere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse a quelle istituzionali, considerate necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, avente ad oggetto l'acquisto, a qualsiasi titolo, l'assunzione e la concessione di diritti reali di beni mobili, mobili registrati e immobili;

- b) assumere, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, prestiti e mutui da qualsiasi Istituto, a breve o a lungo termine, con o senza garanzia, anche ipotecaria, e clausole penali nonché stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati;
- c) amministrare, gestire o trasferire, a qualsiasi titolo, ogni tipo di bene - ivi comprese le quote societarie - di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- f) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- g) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;
- h) erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dalla Fondazione;
- i) svolgere, nei limiti imposti dalla legge, attività di raccolta fondi sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative, anche tramite la partecipazione a bandi di finanziamento pubblicati da Enti Pubblici e Privati, nazionali ed internazionali e la raccolta di sponsorizzazioni;
- j) intrattenere rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche con enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni e quanti altri operino nel campo della cultura e dell'arte, svolgendo altresì attività di studio e di sensibilizzazione;
- l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, le attività di commercializzazione, produzione, di merchandising di beni e servizi anche con riferimento al settore dell'editoria, di new media, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
- m) svolgere attività di somministrazione di cibi e bevande come attività strumentale a quella di gestione di spazi culturali, e comunque come attività strumentale alla realizzazione di eventi culturali, secondo i criteri e i limiti previsti dalle norme di Legge e dai regolamenti pro tempore vigenti;
- n) organizzare eventi eno-gastronomici e degustazioni di prodotti legati alla socializzazione e allo studio della storia e delle tradizioni culinarie popolari ed etniche finalizzati alla diffusione di una cultura del cibo e delle bevande di qualità, sempre nel rispetto della norma vigente;
- o) produrre, spettacoli teatrali di ogni genere e specie, siano essi di prosa, letture, spettacoli di danza, coreutica e opere lirico-sinfoniche comprendendo, nell'ambito di detta produzione, ogni attività ad essa connessa quale organizzazione, provini, scenografie e arredi di scena, allestimento palco luci compreso noleggio di ogni e qualunque materiale o attrezzatura necessaria, come pure la cura di soggetti, trattamenti, testi teatrali, sceneggiature e quant'altro necessario, compresa l'individuazione di registi e assistenti; produrre con le stesse modalità documentari, film e film-TV;
- p) promuove altresì la ricerca musicale e teatrale anche in funzione di promozione sociale e culturale;
- q) promuove, sempre nell'ambito delle proprie finalità, forme di collaborazione con altre Fondazioni o Istituzioni italiane e straniere che operano nell'ambito artistico-culturale.

4.2] La Fondazione può svolgere attività ed iniziative di raccolta Fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, campagne di crowdfunding, impiegando risorse proprie o di terzi, nel rispetto



dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, c. 1, del C.T.S.

Art. 5 - Patrimonio

5.1] Il patrimonio della Fondazione è costituito da cespiti mobiliari ed immobiliari che pervengono e perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, ivi compresi, eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, con espressa esclusione dei beni e delle elargizioni provenienti da attività collegate direttamente al settore bellico e, più in generale, ad attività che, seppure legali, non sono riconducibili ai criteri ESG (Environmental, Social, Governance), comunemente riconosciuti.

Il Patrimonio, ai sensi dell'art. 8 C.T.S., è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di utilità sociale e solidaristiche.

5.2] Il patrimonio minimo della Fondazione è costituito da una somma liquida e disponibile ovvero da beni diversi dal denaro non inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00). Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, ai sensi dell'art. 22, quinto comma, C.T.S., l'organo di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, come previsto dall'art. 10 C.T.S., la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del Cod.Civ.

5.3] Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal Fondo di Dotazione che rappresenta il "patrimonio minimo" della Fondazione, vincolato al conseguimento della personalità giuridica dell'Ente; esso è utilizzabile esclusivamente per la copertura di eventuali disavanzi di gestione, con obbligo, in capo ai Fondatori di ricostituire tempestivamente lo stesso entro il limite del "patrimonio minimo";
- b) dal Fondo di Gestione che può essere utilizzato per le attività e la gestione della Fondazione, secondo le scelte discrezionali del Consiglio Direttivo (nel rispetto di eventuali vincoli di scopo o di utilizzo indicati dal soggetto che disponga la singola elargizione). Con Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo possono essere stabiliti e disciplinati termini e modalità con i quali i terzi effettuano attribuzioni in favore della Fondazione, anche sulla base di contribuzioni ricorrenti, ovvero destinate a specifici programmi, comunque in diretto favore del Fondo di Gestione. Nel Regolamento possono essere stabilite condizioni, forme e modalità del riconoscimento, in favore dei propri sostenitori, di particolari forme di encomio e speciali benemeritenze e diritti particolari, in ragione della particolare rilevanza del sostegno, anche economico, da questi garantito alla Fondazione.

Art. 6 - Fondo di Dotazione e Fondo di Gestione

6.1] Il Fondo di Dotazione è composto:

- a) dai beni costituenti il Fondo di Dotazione iniziale della Fondazione, ed è incrementabile mediante successivi conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri soggetti, tra cui i diritti di riproduzione delle opere, che verranno assegnati alla Fondazione e che siano espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto e che vengano espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del Fondo di Dotazione;
- d) dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata al Fondo di Dotazione;
- e) da contributi attribuiti al Fondo di Dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

6.2] Il Fondo di Gestione della Fondazione è composto:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e comunque percepiti, ivi compresi le rendite e i frutti provenienti dai beni facenti parte del Fondo di Dotazione e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene, materiale od immateriale, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e non espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
- d) dai contributi, sotto qualsiasi forma, effettuati dai Fondatori, dai Sostenitori e da terzi, non espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie, accessorie, strumentali e connesse;
- f) dagli apporti o conferimenti in denaro, beni materiali e immateriali, mobili ed immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi sotto qualsiasi forma apportati dai Fondatori e da terzi, senza espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione.

Art. 7 - Esercizio finanziario

7.1] L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
7.2] Entro tale termine il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso.

7.3] Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

7.4] Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico e finanziario devono essere trasmessi a tutti i Fondatori e al Designato nelle more dell'accettazione, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di Controllo.

7.5] Il bilancio d'esercizio è redatto ai sensi di legge ed in particolare dell'art.13 del C.T.S. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

7.6] Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio Direttivo muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio Direttivo stesso.

7.7] Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, per la ricostituzione del Fondo di Dotazione resasi necessaria a seguito delle perdite, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività. Ai sensi dell'art.8 C.T.S. è fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve durante la vita della Fondazione, anche nel caso di recesso o scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

7.8] Ove obbligatorio, è redatto il bilancio sociale ai sensi di legge ed in particolare dell'art.14 del Codice del Terzo Settore.

Art.8 - Membri della Fondazione

8.1] Membro della Fondazione è il solo Fondatore, previsto dal successivo art. 9, rimanendo escluso da tale qualifica ogni altro soggetto quali ad esempio gli eventuali Sostenitori della Fondazione, come definiti al successivo art. 10.

Art. 9 - Fondatore

9.1] Fondatore è la società "ENTE CAMBIANO SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI", con sede in Castelfiorentino (FI), Piazza Giovanni XXIII n. 6, avente iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale n. 00657440483, che ha dato vita all'iniziativa, ha sottoscritto l'atto costitutivo e versato il patrimonio iniziale.

Assumerà la qualifica di Fondatore l'eventuale altro soggetto la persona giuridica che verrà designata da ENTE CAMBIANO SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI in sua sostituzione per l'ipotesi di scioglimento ed estinzione dell'attuale società Fondatore.

Roberto Nijni *Stefano Basso* *Enrico Basso*

Art. 10 - Sostenitori

10.1] I Sostenitori sono le persone fisiche e/o enti e/o persone giuridiche che, pur non rientrando tra i membri della Fondazione di cui all'articolo 8 e 9, condividono gli scopi della Fondazione e contribuiscono all'attività e al raggiungimento degli obiettivi della stessa in maniera spontanea, si impegnano a contribuire all'incremento del patrimonio della Fondazione mediante un'erogazione liberale, in denaro o in natura, da destinarsi al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, la messa a disposizione di servizi e/o prestazioni professionali e attraverso altre forme di sostegno individuate dal Consiglio Direttivo.

10.2] Il Consiglio Direttivo potrà determinare annualmente l'ammontare minimo del contributo e di quali benefici possano godere i Sostenitori, fissandone le condizioni e durata.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione eseguita.

Art. 11 - Esclusione

11.1] Il Consiglio Direttivo può decidere, a maggioranza semplice, la cessazione dei benefici previsti per i Sostenitori, per il compimento di gravi atti illeciti che possano pregiudicare la reputazione della Fondazione oppure per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

11.2] Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione per qualsiasi causa;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di liquidazione giudiziale.

11.3] Il Fondatore non decade dalle cariche né può essere escluso dalla Fondazione.

Art. 12 - Organi e Uffici della Fondazione

12.1] Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente e il Vice Presidente, se nominato;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo e se nominato, il Revisore dei conti.

12.2] Sono Uffici della Fondazione, se nominati:

- a) il Direttore;
- b) il Responsabile Scientifico, monocratico o collettivo;
- c) - la Segreteria Amministrativa.

12.3] Per lo svolgimento dell'attività degli Organi della Fondazione oltre ai rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo, potrà essere riconosciuto un compenso, da quantificarsi in base ai criteri previsti dall'art. 8, c. 3, lett. a), D.Lgs. 117/2017 in misura proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte, e alle specifiche competenze, e, comunque, non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

12.4] Ai membri dell'Organo di Controllo e al Revisore dei conti verrà riconosciuto un compenso annuo stabilito al momento della nomina facendo riferimento a quanto stabilito dall'ordinamento professionale dei dottori commercialisti e dei revisori legali.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

13.1] Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente della Fondazione in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo;
- b) da un numero dispari di membri, variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque, compreso il Presidente, a ciascuno dei quali spetta un voto.

Spetta al Fondatore:

- determinare il numero complessivo dei membri del Consiglio Direttivo;
- nominare tutti i componenti del Consiglio inclusa la persona designata come Presidente.

Nel caso in cui il Fondatore non provveda, spetta al Consiglio Direttivo uscente determinare il numero complessivo dei membri del Consiglio Direttivo e nominare i Consiglieri, incluso il Presidente, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi).

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Il Direttore potrà, ove richiesto dal Consiglio Direttivo, partecipare alle riunioni dello stesso senza diritto di voto.

14.3] Il Consiglio Direttivo avrà altresì la facoltà di nominare gli altri uffici previsti alle lettere b) e c) dell'art. 12 comma 12.2.

Art. 15 - Convocazione e quorum

15.1] Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all'anno d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno otto giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Presidente presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i Consiglieri presenti designano il Presidente della riunione.

15.2] Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica sia in prima convocazione che in seconda convocazione. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi svolge le funzioni di presidenza in tale riunione.

Per le delibere aventi ad oggetto:

- a) l'approvazione del Piano strategico annuale;
- b) l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- c) le modifiche statutarie;
- d) la trasformazione, fusione, scissione o scioglimento della Fondazione;

occorre la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo e, per le delibere di cui ai punti c) e d), anche la partecipazione alla relativa adunanza ed il voto favorevole del Fondatore.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

15.3] Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
- b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Art. 16 - Presidente della Fondazione.

16.1] Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore ed assume anche la carica di Presidente del Consiglio Direttivo.

16.2] Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a mancare il Fondatore senza che il medesimo abbia provveduto alla designazione del proprio successore quale nuovo Fondatore, il Presidente della Fondazione verrà nominato dal Consiglio Direttivo, scelto tra personalità di prestigio della società civile, esperti nel campo di azione della Fondazione, con significativa esperienza e approfondita conoscenza delle attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale. Il Consiglio Direttivo delibererà in merito con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) entro sei mesi.

16.3] Il Presidente della Fondazione, essendo anche Presidente del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori.

16.4] Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

16.5] Il Presidente può delegare singoli compiti ad uno o più Consiglieri o a un soggetto estraneo. In caso di urgenza il Presidente adotta ogni provvedimento opportuno che dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva.

13.2] I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi, scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della loro carica e possono essere confermati, salvo revoca o dimissioni. Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, quelli in carica provvederanno alla sostituzione provvisoria con delibera approvata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri e il voto favorevole del Fondatore; essi dovranno, quindi e senza indugio, richiedere al Fondatore di confermare la nomina provvisoria effettuata ovvero nominare un diverso soggetto quale nuovo Consigliere.

13.3] I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

13.4] Il membro del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Art.14 - Funzioni del Consiglio Direttivo

14.1] Il Consiglio Direttivo è l'organo cui compete la garanzia della fedeltà allo scopo della Fondazione e ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e per gestire la stessa con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
- b) approvare il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) fissare il valore minimo delle quote e dei contributi dei Sostenitori;
- d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni e liberalità in genere, nonché all'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili;
- e) eleggere fra i propri membri il Vice Presidente;
- f) individuare eventuali ulteriori attività secondarie e strumentali;
- g) deliberare eventuali modifiche statutarie, ferma l'immodificabilità dello scopo della Fondazione;
- h) deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione della Fondazione, allo scioglimento, alla devoluzione del patrimonio ed alla nomina di uno o più liquidatori;
- i) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;
- j) approvare, qualora necessario, gli eventuali regolamenti interni per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione nonché quello relativo all'erogazione dei servizi predisposti dal Consiglio Direttivo;
- k) delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, con poteri determinati all'atto della nomina; i Consiglieri delegati hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti della delega;
- l) nominare, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo, anche monocratico e il Revisore dei Conti;
- m) richiedere ed esaminare l'inventario e il rendiconto di fondi di cui la Fondazione venga dichiarata beneficiaria;
- n) deliberare sulla responsabilità degli organi della Fondazione;
- o) nominare i membri della Segreteria Amministrativa, determinandone poteri, compiti e compensi;
- p) approvare il piano strategico culturale.

14.2] Il Consiglio Direttivo avrà inoltre la facoltà di nominare - determinandone il compenso - un Direttore, scegliendolo fra persone di specifica professionalità, anche estranei al Consiglio Direttivo, a cui affidare delle funzioni per la gestione ed il funzionamento della Fondazione e attribuire lo svolgimento di alcune attività inerenti all'amministrazione ordinaria della Fondazione, con particolare ma non esclusivo riferimento alla realizzazione di iniziative, progetti ed attività rientranti negli scopi della Fondazione, sottoscrivendo i relativi atti, sottoscrivendo gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutte le attività entro i limiti di spesa determinati dal Consiglio Direttivo. A tal fine, il Consiglio Direttivo può delegare il Direttore ad interagire con il Fondatore e a coordinare il personale, i collaboratori e i consulenti della Fondazione, occupandosi altresì della determinazione dei loro compiti e mansioni. Il Consiglio Direttivo può altresì delegare il Direttore a curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di

Pepp. Rejmi *Stavros Dima* *Colucci* *Giuseppe*

16.6] In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche ad instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

16.7] Qualora sia nominato un Direttore, quest'ultimo ha l'obbligo di relazionare al Presidente in merito all'attività svolta, con periodicità mensile, fatta salva la facoltà del Presidente di chiedergli aggiornamenti e informazioni ritenuti necessari per l'esercizio della propria carica, accedendo direttamente agli atti e documenti.

Art.17 - Vice-Presidente della Fondazione

17.1] Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso.

Art. 18 - Organo di Controllo

18.1] L'Organo di Controllo è monocratico o collegiale, è nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile. L'Organo di Controllo, costituito da soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali ed avente i requisiti di legge, potrà esercitare anche la revisione legale dei conti al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, C.T.S.

18.2] L'Organo di Controllo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

18.3] L'Organo di Controllo provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, procede alle necessarie verifiche e redigerà la propria relazione sui bilanci.

18.4] Esso può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

18.5] Qualora, per qualunque ragione, il Consiglio Direttivo non proceda alla nomina dell'Organo di Controllo ai sensi del precedente punto 18.1 entro tre mesi, la nomina sarà effettuata dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze.

Art. 19 - Revisione legale dei conti

19.1] Nei casi di cui all'art. 31 C.T.S., il Consiglio Direttivo può nominare:

- a) un Revisore Unico, iscritto nel Registro dei revisori legali, persona fisica o società, o
- b) un Collegio dei revisori legali dei conti, composto da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, iscritti al Registro dei revisori legali.

19.2] Il Revisore legale dei conti resta in carica tre esercizi.

19.3] Il Revisore legale dei conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta gestione ed amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

19.4] Compiti specifici del Revisore legale dei conti sono:

- controllare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- redigere annualmente la relazione sui bilanci;
- accertare la sussistenza di valori e beni di titolarità della Fondazione;
- accertare la consistenza di cassa;
- espletare, in ogni momento ed anche individualmente, attività di ispezione e controllo e, a tal fine, chiedere all'organo amministrativo notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Art. 20 - Clausola Arbitrale

20.1] Qualunque controversia dovesse insorgere tra i membri e gli organi della Fondazione o tra alcuni di essi, i loro eredi e la Fondazione stessa circa l'interpretazione ed esecuzione di questo statuto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Fondazione.

20.2] L'arbitro giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedure e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni. Le spese dell'arbitrato saranno anticipate in eguale misura dalle parti e poi si intenderanno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'Arbitro.

Art. 21 - Scioglimento

Popo Rejli *Stav' e Dmo Colac'* *Giuseppe Barb*

21.1] In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo ad altri enti che perseguano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

21.2] I beni affidati in concessione d'uso o comodato alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 22 - Clausola di rinvio

22.1] Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge tempo per tempo vigenti in materia.